

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROMOZ., COMUNICAZ. E SERV. SVIL. AGRICOLO

DETERMINAZIONE

N. G00624 del 24/01/2014

Proposta n. 1046 del 23/01/2014

Oggetto:

Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725.
Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) società F.AGR.I. S.r.l.

Proponente:

Estensore	DALL'ACQUA CRISTIANA	_____
Responsabile del procedimento	DALL'ACQUA CRISTIANA	_____
Responsabile dell' Area	C. STORTI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Decreto Legislativo 27 maggio 1999 n. 165 - Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Autorizzazione all'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) società F.AGR.I. S.r.l.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale" e ss. mm. ii.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto legislativo n.33/2013 concernente "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l' art.26;

VISTO il Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, che all'art. 3-bis comma 4 stabilisce che le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, «Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola», pubblicato sulla G.U. n. 106 del 7/05/2008, che abroga il precedente Decreto ministeriale del 27 marzo 2001 e che al Capo III disciplina la "presentazione della richiesta per l'autorizzazione a centro autorizzato di assistenza agricola";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2008, n. 725, "Nuove disposizioni applicative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi del D.L.vo 27 maggio 1999, n. 165 e del DM 27 marzo 2008. Revoca della DGR n. 527 del 26/04/2002";

VISTA la Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008 "Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 e D.G.R. 17 ottobre 2008 n. 725. Approvazione delle Direttive e Modulistica relative alla attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) nel territorio della Regione Lazio";

VISTA la Determinazione n. A6216 del 20/06/2011 concernente "Criteri e modalità operative per l'autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri di assistenza agricola (CAA), ai sensi del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008. Modifica ed integrazione della Determinazione C2791 del 10 dicembre 2008" e ss.mm.ii.;

VISTA la richiesta pervenuta in data 6 dicembre 2013 (ns. prot. n 150640 del 9 dicembre 2013), con la quale il Legale Rappresentante – Sig. Rocco Antonio Grieci – chiede il riconoscimento della società **F.AGR.I. S.r.l.** a Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi e per gli effetti del D.M. 27 marzo 2008 e dell'art. 3 bis del DLgs 165/1999 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che, relativamente alla società richiedente, nella suddetta richiesta sono riportati i seguenti dati: ragione sociale F.AGR.I. srl, codice fiscale e partita IVA n.11881181009, sede sociale Via Nizza 53,00189 Roma;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria, con la nota prot. n. 184932 del 20 dicembre 2013 è stata richiesta integrazione documentale e che tale integrazione è stata fornita in data 16 gennaio 2014 (ns.prot.n. 30191 del 20/01/2014);

VISTO l'atto costitutivo e lo statuto della società denominata Centro di Assistenza Agricola della Filiera Agricola Italiana S.r.l. (in sigla **C.A.A. F.AGR.I. S.r.l.**), notaio Avv. Antonio Bertarelli, Rep. n. 33184 Raccolta n. 9146 Registrato a Roma il 11/04/2012 n. 6839/1T, e l'Allegato A al n. 9146 di Raccolta;

CONSIDERATO che dallo statuto della società richiedente risulta, tra le altre, che il capitale sociale di complessivi Euro 52.000,00 viene interamente sottoscritto in denaro dall'unico socio Associazione non riconosciuta "ASSO.TEC.F.AGR.I." e che l'intero capitale risulta interamente sottoscritto e versato;

VISTA la polizza n. 0000031142 della Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ARISCOM del 28/11/2013, con massimale di rischio coperto di € 2.100.000,00 per anno assicurativo, stipulata ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.M. 27 marzo 2008 e dalla quale risulta l'impegno della compagnia assicuratrice a fornire le comunicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

VISTO il verbale della seduta del 19 aprile 2012 del Consiglio di Amministrazione del CAA F.AGR.I. s.r.l. attestante la delibera della certificazione del bilancio annuale da parte di una società di revisione a ciò abilitata, come previsto dall'art.7 comma 5 del D.M.27.03.2008;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine al possesso della società F.AGR.I. s.r.l dei requisiti previsti all'art.1 lett. f) del D.M.27 marzo 2008;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine all'indicazione degli amministratori della società richiedente, unitamente ai dati anagrafici degli stessi;

VISTE le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rilasciate dagli amministratori della società richiedente, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2008, in ordine al possesso dei requisiti soggettivi indicati all'articolo 8 del D.M. 27 marzo 2008;

VISTA la relazione tecnica sulla capacità operativa della società richiedente, anche in ordine all'eventuale affidamento a società di servizi dei compiti operativi ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 27 marzo 2008;

VISTO il verbale della seduta del 5 dicembre 2013 del Consiglio di Amministrazione della società richiedente attestante la delibera di nomina del Dott. Giovanni Fornataro quale responsabile tecnico del CAA F.AGR.I. S.r.l., in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 4 del D.M. 27 marzo 2008, e riportante l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso;

TENUTO CONTO che dal suddetto verbale della seduta del 5 dicembre 2013 risulta che il Consiglio di Amministrazione ha anche deliberato di stabilire la nuova sede legale del CAA F.AGR.I. S.r.l. in Via Nizza n.53, 00198 Roma;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine alla nomina di responsabile tecnico della società richiedente del Dott. Giovanni Fornataro, unitamente alla indicazione dei requisiti professionali posseduti dallo stesso (curriculum dell'esperienza lavorativa e iscrizione all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Salerno al n.707 a far data dal 13 marzo 2006);

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine alle sedi presso cui la società richiedente intende prestare assistenza agli utenti;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, dal legale rappresentante in ordine al fatto che la società richiedente non ha allo stato attuale dipendenti nel proprio organico e che nei propri confronti sono stati assolti gli obblighi contributivi;

VISTA la visura del Centro di Assistenza Agricola della Filiera Agricola Italiana S.r.l., rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (documento n. T. 144886551 del 29/11/2013).

CONSIDERATO che, nello svolgimento delle sue funzioni, il **C.A.A. F.AGR.I. S.r.l.** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) a svolgere le attività previste all'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte;
- 2) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell'art.12 del D.M.27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M.27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- 3) al rispetto della normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA;
- 4) a consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
- 5) ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008;
- 6) a presentare all'utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;
- 7) nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
- 8) ai sensi dell'art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla

costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio potrà revocare l' autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola nei casi previsti e secondo le procedure descritte dall'art.11 del D.M. 27 marzo 2008;

CONSIDERATO che le singole sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008

RITENUTO che ricorrono le condizioni per autorizzare la società F.AGR.I. S.r.l. allo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con la denominazione di **C.A.A. F.AGR.I. S.r.l.** con sede legale in Via Nizza 53 - 00189 Roma

DETERMINA

- di autorizzare la società F.AGR.I. S.r.l. allo svolgimento dell'attività di Centro Autorizzato di Assistenza Agricola con la denominazione di **C.A.A. F.AGR.I. S.r.l.** con sede legale in Via Nizza 53 - 00189 Roma.;

- di stabilire che, nello svolgimento delle sue funzioni, il **C.A.A. F.AGR.I. S.r.l.** è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) a svolgere le attività previste all'art. 2 del D.M. 27 marzo 2008 attenendosi alle modalità ivi descritte;
- 2) per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, ai sensi dell'art.12 del D.M.27 marzo 2008, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni ed associazioni che lo hanno costituito o dalle loro organizzazioni territoriali; in tal caso anche le società di servizi devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del D.M.27 marzo 2008. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del CAA;
- 3) al rispetto della normativa regionale di adeguamento al D.M. 27/03/2008 vigente nelle singole Regioni nelle quali opera il CAA;
- 4) a consentire l'accesso nelle proprie sedi, e in quelle delle società di servizi di cui intenda avvalersi, degli addetti alla vigilanza ed al controllo incaricati dalla Regione e dall'organismo pagatore di cui al DLgs 165/99;
- 5) ad acquisire dall' utente apposito mandato scritto ad operare per suo conto , ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 27 marzo 2008;
- 6) a presentare all'utenza una carta dei servizi secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 2 del D.M. 27 marzo 2008;
- 7) nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, è tenuto al rispetto delle incompatibilità previste dalla legge e quelle di cui all'art. 13 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008. Per i soggetti che svolgono le attività previste all'art. 13, comma 1 del Decreto Ministeriale 27 marzo 2008 inerenti i controlli è prevista l'incompatibilità derivante dalla partecipazione in qualunque forma al capitale o alle attività di un CAA o di una società di servizi;
- 8) ai sensi dell' art. 4 del D.M. 27 marzo 2008 le quote e le azioni del CAA possono essere trasferite, applicando la vigente disciplina del codice civile, solo tra soggetti abilitati alla

costituzione dei CAA. Le operazioni di fusione e di scissione societarie relative al CAA possono essere attuate solo tra società in possesso della qualifica del CAA.

La presente autorizzazione potrà essere revocata nei casi previsti e secondo le procedure descritte dall'art.11 del D.M. 27 marzo 2008.

Le singole sedi operative verranno autorizzate con successivi provvedimenti, previa verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento previsti dal D.M. 27 marzo 2008.

Gli atti relativi al presente provvedimento per eventuale richiesta di accesso sono disponibili presso l' Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo.

Avverso il presente atto è ammissibile, alternativamente:

- 1) il ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- 2) il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito ufficiale della Regione Lazio www.agricoltura.regione.lazio.it – Servizi di sviluppo agricolo – C.A.A. – Sezione Determinazioni.

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, art. 26.

IL DIRETTORE
Roberto Ottaviani